



REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 49

OGGETTO:

Ricerca dell'intesa prevista dall'art. 6, comma 1 e comma 2ter della l.r. n. 19/2009 (e s.m.i.) per la modifica dei confini dell'Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese.

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di luglio alle ore 17.30, presso la sede operativa di Castagneto Po – via Alessandria n. 2 si è riunito il Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, nelle persone di:

PRESENTI	ASSENTI
ROBERTO SAINI (Presidente)	
UGO BALDI	
MATILDE CASA	
ALICE CERUTTI (Vice Presidente)	
LIBERO FARINELLI	
LUCA FERRARI	
ANDREA MANDARINO	
LAURA POMPEO	
DANIELE RONCO	

Partecipa all'adunanza con voto consultivo il Direttore dell'Ente, dott. Dario Zocco, in qualità di segretario.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Presidente;

vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, “*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*”;

considerato che in base ai disposti della legge regionale 27 marzo 2019, n. 11 “*Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)*” e della legge regionale 28 aprile 2020, n. 10 “*Disposizioni relative alla proroga e al differimento dei termini previsti in leggi regionali*”, il 1° gennaio 2021 l’Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino ha assunto la denominazione di Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e in esso sono confluite le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali e i connessi rapporti giuridici attivi e passivi relativi all’Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese;

considerato che le aree naturali protette in gestione all’Ente di cui sopra sono tra loro collegate da aree contigue di cui all’articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e all’articolo 6 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.), in continuità territoriale con le aree protette di riferimento e finalizzate a garantire un’adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette medesime;

considerato altresì che le aree contigue non sono soggette alla gestione dell’Ente-Parco e che per le stesse il compito di disciplinarne la gestione è affidato alla Giunta regionale, mediante la predisposizione di idonei piani e programmi, d’intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti gestori, così come espressamente previsto dal citato articolo 6 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) da cui non discende alcun vincolo, fatta salva l’eventuale disciplina dell’attività venatoria sotto forma di caccia controllata riservata ai soli residenti dei Comuni dell’area protetta e dell’area contigua;

considerato inoltre che l’eventuale modificazione dei confini delle aree contigue è effettuata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la competente Commissione consiliare, a seguito di intesa con il soggetto gestore delle aree protette di riferimento e con gli Enti locali interessati;

vista la nota della Regione Piemonte pervenuta il 7 giugno 2021, con la quale è stata richiesta all’Ente-Parco l’intesa sopra richiamata, a seguito di alcune proposte di modificazione dei confini dell’Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese formulate dai Comuni interessati dalle aree contigue medesime, allegando le relative rappresentazioni cartografiche;

vista altresì la successiva nota della Regione Piemonte pervenuta il 17 giugno 2021, con la quale sono state trasmesse le deliberazioni assunte dai Comuni di Bassignana, Bozzole, Moncestino, Saluggia, Valenza, Valmacca ed è stata richiesta la riduzione di porzioni dell’area contigua ricadenti all’interno dei propri confini amministrativi;

preso atto che le motivazioni addotte dai Comuni di Bassignana, Bozzole, Moncestino, Valenza e Valmacca sono principalmente riferite alla limitazione dell’attività venatoria ai soli residenti, con particolare riferimento al ridotto numero di cacciatori presenti e alla impossibilità di intervenire efficacemente nella gestione della fauna selvatica e sui conseguenti danni dalla stessa apportati alle coltivazioni agricole, nonché alla coincidenza con alcune Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) e Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV);

considerato che il controllo demografico delle popolazioni di fauna selvatica problematica, non trattandosi di attività venatoria, è comunque consentito senza limitazioni di residenza;

considerato che l’accoglimento delle istanze dei Comuni di cui sopra, limitatamente alle AFV e AATV, consente lo svolgimento dell’attività venatoria anche a cacciatori non residenti nei Comuni

delle aree protette e dell'area contigua interessate, quindi non va a limitare i presupposti in base ai quali è stata chiesta l'istituzione delle stesse AFV e AATV;

preso atto che la deliberazione del Comune di Saluggia non contiene motivazioni oggettive e che pertanto non è accoglibile;

considerato che lo stralcio delle aree contigue di cui sopra, limitatamente alle AFV e AATV, riporta la pianificazione dei territori interessati alla pianificazione territoriale regionale e che pertanto, sotto il profilo urbanistico e paesistico l'unico effetto negativo consisterebbe nella mancata espressione del parere dell'Ente-Parco su nuove opere e su ampliamenti di quelle esistenti;

visti, tuttavia, gli articoli 52 bis e 52 ter della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) che prevedono la possibilità di istituire, con deliberazione della Giunta regionale, *Zone naturali di salvaguardia* soggette esclusivamente alla pianificazione territoriale e urbanistica, senza alcun vincolo ulteriore, in particolare con riferimento all'attività venatoria consentita anche ai non residenti, oggetto di richiesta da parte dei 5 Comuni succitati, con esclusione del Comune di Saluggia;

considerato che la trasformazione delle aree contigue oggetto delle richieste di riduzione da parte dei 5 Comuni di cui sopra in *Zone naturali di salvaguardia* risolverebbe la questione venatoria e, nel contempo, renderebbe coerenti i territori interessati con la pianificazione territoriale e paesistica regionale;

dato atto che è stato espresso il parere favorevole del Direttore, dott. Dario Zocco, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

con n. 5 voti favorevoli, n. 1 contrario (Andrea MANDARINO) e n. 3 astensioni (Matilde CASA, Ugo BALDI Sindaco del Comune di Bozzole e Libero FARINELLI Vice Sindaco del Comune di Saluggia) espressi nei modi e nelle forme di legge;

d e l i b e r a

di esprimere l'intesa di cui all'articolo 6, comma 1 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) relativamente alle modificazioni dell'Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese ricadenti nei Comuni di Bassignana, Bozzole, Moncestino, Valenza e Valmacca, riferite alle porzioni di territorio coincidenti con le locali Aziende Faunistico-Venatorie e Aziende Agri-Turistico-Venatorie, così come indicato nella tabella allegata alla nota regionale del 7 giugno 2021 richiamata in premessa;

di dare atto che i suddetti stralci di porzioni dell'Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese potranno comportare, all'atto della trasposizione sul supporto cartografico, parziali aggiustamenti dettati da esigenze di carattere tecnico;

di esprimersi negativamente in ordine all'intesa relativa alla richiesta del Comune di Saluggia, per insufficienza di motivazioni oggettive;

di proporre alla Giunta Regionale, per le motivazioni espresse in premessa, di istituire corrispondenti *Zone naturali di salvaguardia*, ai sensi degli articoli 52 bis e 52 ter della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.), sui territori oggetto di stralcio dell'Area contigua sopra richiamata;

di inviare la presente deliberazione alla Regione Piemonte, all'attenzione del Vicepresidente della Direzione Ambiente, Energia e Territorio e del Settore Biodiversità e Aree naturali.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente-Parco, sul sito istituzionale www.parcopiemontese.it.

Letto, confermato e sottoscritto (con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005)

IL PRESIDENTE
ROBERTO SAINI

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
EUGENIO TIMO

IL SEGRETARIO
DARIO ZOCCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. **49** è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente-Parco, sul sito istituzionale www.parcopopiemontese.it a far data dal **21 luglio 2021**

IL DIRIGENTE/IL FUNZIONARIO INCARICATO

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

Visto in ordine alla regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
EUGENIO TIMO

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

In ordine alla regolarità tecnico-amministrativa si esprime parere favorevole

IL DIRETTORE
DARIO ZOCCO

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

Copia conforme all'originale in uso agli atti.

Valenza, _____

IL SEGRETARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Diventata esecutiva il **31/7/2021**